

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MINARDO, D'ONOFRIO, CIRAMI,
ASCIUTTI, BETTAMIO, BRIENZA, CALLEGARO, CAMO,
CASTELLANI Carla, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI
ZEFFIRELLI, CUSIMANO, DE ANNA, FIRRARELLO, GRECO,
LAURIA Baldassare, MANCA, MONTELEONE, MUNDI, NAPOLI
Roberto, PORCARI, SILIQUINI, SPECCHIA, TAROLLI,
TONIOLLI, VALENTINO, VENTUCCI, NAVA, TURINI
e DE SANTIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

**Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento
dei docenti di religione cattolica**

ONOREVOLI SENATORI. - La conoscenza che ognuno di noi ha dell'universo-scuola dipende da vari fattori: dalla nostra lontana esperienza scolastica, da quella immediata dei nostri figli e nipoti e da quella conoscenza occasionale che i *mass media* ci ostentano. Raramente è un'esperienza sul campo o direttamente acquisita dagli operatori e professionisti della scuola, dai genitori o dagli stessi studenti.

Oggi, con la presentazione di questo disegno di legge, ci troviamo ancora a discutere per risolvere un altro problema che riguarda la scuola. D'altra parte, quando la scuola diventa argomento di dibattito politico, parlamentare e di opinione pubblica? Quando vecchi e nuovi problemi specifici o strutturali della scuola richiedono nuove e profetiche risposte.

In queste occasioni a noi può apparire che la scuola sia soltanto un problema educativo e formativo che richiede risposte politiche ed istituzionali. Per i docenti è un problema professionale ed educativo.

Eppure, i docenti affrontano i problemi con un lavoro di gruppo, con un *team* di lavoro, con un modulo operativo, con l'interdisciplinarietà, con quel dialogo professionale che diventa educazione al dialogo e formazione civile e culturale dello studente.

Noi, invece, discutiamo, e la scuola è in ritardo rispetto alle urgenti domande civili e formative delle famiglie e della società, che alle soglie del terzo millennio devono constatare ancora molta poca attenzione nei confronti di quella che viene riconosciuta una delle agenzie importanti di formazione del cittadino: la scuola.

Queste considerazioni, inattuali per chi è abituato ad affrontare a distanza i problemi della scuola ma reali e quotidiane per chi opera in essa, non intendono promuovere un dibattito sulla riforma della scuola, nè tanto meno sugli stipendi degli insegnanti.

Altre occasioni questo Parlamento dovrà inventarsi per affrontare queste ed altre situazioni attuali della scuola italiana nel suo contesto europeo ed ecumenico.

Questo disegno di legge riguarda non una specifica categoria professionale della scuola italiana, ma la scuola italiana stessa. Perché il lavoro professionale di ogni insegnante non è finalizzato alla propria gratificazione o al proprio ambito di soddisfazione psicologica o personale, ma la qualità della sua professionalità informa e beneficia gli studenti, i colleghi e tutti gli operatori della scuola.

Perciò quando nel disegno di legge sentite parlare di insegnanti di religione non pensate ai docenti di religione, ma ad una categoria specifica di docenti che insieme agli altri opera collegialmente per realizzare le finalità di una scuola civile, democratica e moderna.

Nella scuola i problemi di uno studente diventano i problemi di tutto il collegio di classe (genitori, docenti, preside) perchè i problemi vengono risolti insieme. Così i problemi di alcuni docenti devono diventare i problemi di tutti, della scuola e delle istituzioni che presiedono e promuovono l'istituzione scolastica.

Il problema - unico ma importante - al quale il disegno di legge intende finalmente proporre una definitiva risoluzione è quello dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Alla luce, ma veramente alla luce diffusa e riflessa, di queste considerazioni forse insolite e «scolastiche» per quest'aula parlamentare, alla luce di queste considerazioni senza ritorni di vecchie e consuete pregiudiziali bisogna analizzare e discutere il presente disegno di legge perchè sia riconosciuto un ulteriore diritto alla categoria dei docenti e in particolare, in questo caso, agli insegnanti di religione, e perchè gli operato-

ri e i professionisti della scuola - tra i quali gli insegnanti di religione - continuino a lavorare per una scuola secondo le finalità della nostra Costituzione, della scuola stessa e dei suoi programmi, tra i quali quello dell'insegnamento della religione «per la formazione dell'uomo e del cittadino».

Con il presente disegno di legge, il Parlamento ha ancora una volta la possibilità di dare una risposta ai problemi della scuola e a quelli dei docenti, in particolare dei docenti di religione.

Il contributo educativo e professionale che i docenti di religione oggi promuovono, operano e testimoniano nella scuola è sempre più ampiamente riconosciuto, senza vecchie e pregiudiziali precompressioni.

L'insegnamento della religione ha la sua legittimità costituzionale, il suo riconoscimento di disciplina scolastica nel quadro delle finalità della scuola. E in questo contesto politico e scolastico l'insegnante di religione ha sempre più qualificato la sua professionalità con titoli di studio, concorsi di aggiornamento e producendo testi di religione che si qualificano come mediazioni culturali dell'insegnamento della religione cattolica e di un dialogo interreligioso finalizzato ad una educazione che forma alla cooperazione, alla modalità e all'ecumenicità di tutti gli studenti.

Molti di noi - onorevoli colleghi - forse pregiudicano l'insegnamento di religione perchè lo intendono come catechesi o come uno spostamento di intenzionalità educative della parrocchia nella scuola. Tutto questo non è reale e non è dimostrabile: è sufficiente conoscere gli attuali docenti di religione (le eccezioni non devono spaventare il legislatore), i libri di testo che utilizzano, il loro impegno nei progetti educativi degli istituti, il loro contributo e la referenzialità che insieme ad altri docenti hanno da parte degli studenti.

L'avvalersi dell'insegnamento della religione non è una scelta legata alla coscienza, come se potessero avvalersene soltanto i cattolici o quelli che ritengono di «avere un po' di coscienza»! La libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori viene del tutto rispettata dai docenti di religio-

ne nelle loro ore di lezione. Infatti l'insegnamento della religione non è catechesi, non è l'ora in cui il prete incontra i giovani che non vanno in parrocchia. Una garanzia di questo ci è data dall'altissima percentuale di coloro che se ne avvalgono, come anche dalla constatazione che la maggior parte dei docenti sono laici (due su tre, il 66 per cento) con la loro qualificata professionalità, spesso anche oltre i titoli universitari e professionali che li abilitano all'insegnamento della religione cattolica.

Il docente di religione non orienta religiosamente le coscienze degli studenti, ma - come ribadiscono il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, l'Intesa tra il Presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della pubblica istruzione resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, i programmi di insegnamento della religione cattolica e i testi per l'insegnamento della religione cattolica - concorre a promuovere, insieme ai colleghi delle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni, contribuendo così ad un più alto livello di conoscenza e di capacità critiche, così come conviene ad una scuola democratica e laica.

Perciò il riconoscimento di un diritto professionale come quello dello stato giuridico è un dovere a cui questo Parlamento non può sottrarsi, in nome del consenso che il Paese manifesta nei confronti della disciplina e dei docenti di religione.

Le modalità secondo cui questo stato giuridico si potrà configurare dovranno ovviamente tenere presenti gli impegni che lo Stato ha assunto con la revisione del Concordato e con l'Intesa. E su questo si potrà discutere, ma con la volontà operativa di risolvere questa situazione giuridicamente indefinita e precaria e soprattutto con la volontà di adempire ad un impegno preciso che lo Stato ha assunto nei confronti della Conferenza episcopale italiana, della scuola e dei docenti di religione affermando, nel preambolo del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 75, che resta fermo: «l'intento dello Stato di dare una

nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».

Ora spetta a questo Parlamento, in un clima di serenità e di reciproco riconoscimento di stima e di intenzioni, dare risposte reali e concrete ad una parte di quella categoria che contribuisce a costruire i soggetti della democrazia futura del nostro Paese.

A voi, onorevoli Senatori, la risposta legislativa. Nessuna motivazione privata o particolare potrà mai giustificare la mancanza di una risposta, perchè viene chiesto soltanto un riconoscimento istituzionale di un diritto professionale e di un diritto di fatto. E il Parlamento di questa Repubblica non può non garantire, promuovere e riconoscere i diritti di tutti i cittadini, dei suoi diretti collaboratori e Ministri, tra i quali tutti gli operatori e i professionisti della scuola, la comunità educativa e formativa dei nostri figli, futuri cittadini di questa nostra comunità politica italiana, europea e mondiale.

Il presente disegno di legge, pertanto, è ispirato ai seguenti criteri:

1) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle successive intese;

2) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti;

3) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni.

L'articolo 1 prevede la costituzione della classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica.

L'articolo 2 stabilisce che l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica avverrà per concorso ordinario per esami e titoli e per concorso per titoli e servizi.

Il presente disegno di legge, quindi, equipara le procedure per il reclutamento dei docenti di religione a quello degli altri insegnanti.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i criteri per la partecipazione ai due tipi di concorso.

L'articolo 5 definisce l'inquadramento dei docenti e le cattedre di religione cattolica.

Ai motivi di decadenza dall'impiego previsti dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

L'articolo 6 si occupa dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie e delle riammissioni in servizio.

L'articolo 7 prevede l'orario per la definizione della cattedra di religione nei vari gradi scolastici, pur lasciando la possibilità di revisione di tale orario in sede di rinnovo contrattuale.

L'articolo 8 fissa i criteri per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (ex supplenze annuali e temporanee).

L'articolo 9 tutela i diritti degli insegnanti di religione in servizio da almeno quattro anni, in possesso dei titoli di qualificazione professionale e nominati con un orario non inferiore a dodici ore settimanali. Certamente a nessuno sfugge come tali insegnanti abbiano raggiunto una innegabile professionalità.

L'articolo 10 stabilisce la possibilità di istituire un apposito corpo di ispettori ministeriali per promuovere e garantire la professionalità degli insegnanti di religione.

L'inserimento in ruolo dei docenti di religione previsto dall'articolo 9 comporterà, rispetto ad altre precedenti immissioni in ruolo, un risparmio nella spesa pubblica.

Poichè la media nazionale (anno scolastico 1995-1996) di ore assegnate ai docenti di religione risulta di 13,5 ore settimanali per insegnante, la razionalizzazione dell'orario di cui all'articolo 7 eliminerà l'attuale indiscriminata frammentazione oraria e sarà possibile costituire entro breve tempo cattedre a tempo pieno, come del resto sollecitato dall'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola del 4 agosto 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, riguardo alla necessità di definire lo stato giuridico dei docenti di religione, e tenendo conto che tale insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

Art. 2.

1. I docenti di religione cattolica saranno assunti in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante concorso ordinario per esami e titoli e concorso per titoli e servizi.

2. I programmi di esame del concorso per esami e titoli saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, emana la tabella di valutazione dei titoli e servizi dei concorsi di cui al comma 1.

4. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.

5. Le commissioni del concorso per esami e titoli sono istituite dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano o con gli ordinari diocesani della provincia. Successivamente il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, indica le modalità di composizione delle suddette commissioni.

6. Non si applica alcun limite di età soltanto per la partecipazione al concorso per titoli e servizi.

Art. 3.

1. Possono partecipare al concorso per esami e titoli per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che siano in possesso:

a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'Intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;

b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

1. Possono partecipare al concorso per titoli e servizi per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che:

a) siano in possesso di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), da un ordinario diocesano della provincia;

b) siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui alla lettera *a*);

c) abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica;

d) abbiano prestato, nell'ultimo settennio, servizio effettivo di insegnamento della

religione cattolica per trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nelle scuole statali materne ed elementari, medie e secondarie superiori.

Art. 5.

1. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento della religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati. I posti di insegnamento della religione cattolica sono determinati per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I posti in organico vengono determinati da parte del provveditore agli studi sull'80 per cento della complessiva disponibilità di ciascun ruolo.

3. Nell'ambito dell'organico provinciale complessivo vengono individuate specifiche dotazioni organiche distinte per diocesi.

4. I docenti di religione cattolica sono nominati in ruolo con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, ai sensi del punto 5, lettera *a*), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi per cattedre in organico di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 4, si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. Ai casi di decadenza dall'impiego previsti dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

Art. 6.

1. I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le riammissioni in servizio hanno

lungo previo rilascio dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 7.

1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione.

2. Nelle scuole elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi. L'orario settimanale sarà costituito da ventiquattro ore di attività didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti in ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario di servizio, o da due ore per attività di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, e al punto 2.2 della circolare ministeriale 10 settembre 1991.

3. Nelle scuole materne, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni quattordici sezioni.

4. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

5. In ogni caso l'orario di insegnamento potrà essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

Art. 8.

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante incarico annuale a tempo determinato da parte del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Gli incarichi a tempo determinato di religione cattolica vengono conferiti dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica oppure in possesso di abilitazione all'insegnamento della religione cattolica hanno la precedenza negli incarichi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i docenti di religione cattolica, incaricati annuali a tempo determinato, nominati nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per un orario non inferiore alle dodici ore settimanali, che abbiano già maturato quattro anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), a domanda sono ammessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi.

2. Al fine di snellire il procedimento di immissione in ruolo dei docenti di religione di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provveditori agli studi:

a) verificheranno, tramite ricezione di adeguata documentazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) assumeranno i docenti di religione di cui al comma 1, una volta accertato il possesso dei requisiti, con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno;

c) nomineranno in assegnazione provvisoria i docenti di cui al comma 1 nei posti che occupano al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il servizio prestato dai docenti di cui al comma 1 nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato valido come anno di prova.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 non si applica ai docenti di cui al comma 1.

Art. 10.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, istituisce un apposito corpo di ispettori. L'intervento di tali ispettori può essere richiesto sia dall'autorità scolastica sia da quella ecclesiastica.

2. I candidati al ruolo del personale ispettivo devono essere in possesso, oltre dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, di un'anzianità di servizio di ruolo o di incarico di religione cattolica di almeno nove anni.

3. Il docente di religione cattolica, con almeno quindici anni di servizio, di ruolo o di incarico, a cui sia stata revocata l'idoneità, sarà assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, è preso in considerazione soltanto il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e tutte le circolari e leggi previgenti relative ai docenti di religione cattolica in contrasto con la presente legge.

2. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si applica anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i diritti acquisiti in base alla legislazione speciale previgente e allo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

